ACCORDO DI RISERVATEZZA

Tra

_____, con sede legale in _____ P.IVA, C.F. _____, ivi rappresentata da _____ in qualità di legale rappresentante

e

AILATI TECHNOLOGY SRL, con sede in via Palermo 1, Milano (MI) 20121, P.IVA, C.F. 10662620961, ivi rappresentata dal dott. Ciro Di Lanno in qualità di Rappresentante Legale

(singolarmente, la "**Parte**" e, congiuntamente, "le **Parti**")

Le Parti sottoscrivono il presente accordo (di seguito l'"**Accordo**") al fine comune di assicurare un'adeguata protezione delle informazioni riservate comunicate in occasione delle attività di valutazione e negoziazione delle condizioni di acquisizione del ramo d'azienda appartenente ad Ailati Technology S.r.l. (di seguito, lo "**Scopo**").

Le Parti concordano che quanto segue trova applicazione quando uno dei contraenti (il "**Comunicante**") rivela all'altro (il "**Ricevente**") una propria informazione a carattere riservato e contrassegnata con una dicitura di riservatezza del Comunicante (l'"**Informazione Riservata**").

Rientrano nella definizione di "Informazione Riservata", anche se non espressamente contrassegnate come tali: ogni informazione riguardante l'attività della Parte Comunicante o delle sue società controllate, controllanti e consociate; i dati e le informazioni inerenti le stesse e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura ed al personale; le banche dati, i nominativi e gli elenchi dei fornitori e dei clienti; ogni informazione di cui all'articolo 98 Codice della Proprietà Industriale; i dati e le informazioni inerenti le strategie; i dati e le informazioni inerenti i sistemi informatici e di telecomunicazione e/o l'infrastruttura tecnologica e/o l'hardware e/o i prodotti software installati e/o licenziati indipendentemente dalla titolarità; analisi; know-how; in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale relativa alla Parte Comunicante o alle sue società controllate, controllanti e consociate comunicata dalle Parti ai fini dello Scopo. L'esistenza stessa dello Scopo nonché il loro esito e ogni documentazione e/o informazione relativa sarà altresì da considerarsi "Informazione Riservata".

1. OBBLIGHI DELLE PARTI

1.1. Il Ricevente si impegna a:

a) considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di segretezza le Informazioni Riservate e pertanto a non divulgare e/o non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi Informazione Riservata;
b) adottare la stessa cura e discrezione per evitare la divulgazione, la diffusione o la pubblicazione delle Informazioni Riservate ricevute che egli normalmente adotta, trattando Informazioni Riservate proprie aventi la stessa natura, per evitarne la divulgazione, disseminazione o pubblicazione;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

c) usare le Informazioni Riservate ricevute per il solo Scopo per cui sono state fornite o comunque nel solo interesse del Comunicante;
d) restituire ovvero distruggere, su richiesta scritta del Comunicante, tutti i materiali e/o supporti contenenti Informazioni Riservate, al termine delle attività di valutazione, fermi restando gli obblighi che per loro natura permangono a carico del Ricevente.

2. DURATA E SOPRAVVIVENZA DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

2.1 Il presente Accordo durerà 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione, fermo restando che le obbligazioni di riservatezza da parte del Ricevente di cui al presente Accordo sopravvivranno alla durata dello stesso e continueranno fino ai 3 (tre) anni successivi alla sua cessazione, per qualunque causa.

2.2 Qualora sia necessario, ai fini dello Scopo, estendere il periodo di collaborazione di cui all'art. 2.1, ciò dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti, che espressamente estenda la durata del presente Accordo per il tempo necessario e concordato.

3. ECCEZIONI

3.1 Il Ricevente potrà rivelare, pubblicare, divulgare e utilizzare le Informazioni Riservate del Comunicante che:

- al momento in cui sono state o verranno comunicate al Ricevente erano o saranno già di pubblico dominio;
- dopo essere state comunicate al Ricevente diventino di dominio pubblico per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una inadempienza dello stesso Ricevente, dei suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, agli obblighi specificati nel presente Accordo;
- il Ricevente sarà in grado di provare essere già di sua conoscenza prima che gli venissero fornite, o autonomamente elaborate;
- il Ricevente sarà in grado di provare essergli state comunicate da terzi non vincolati da obblighi contrattuali, legali o fiduciari nei confronti del Comunicante a non divulgare tali informazioni, e comunque in modo non illegale.

3.2. Il Ricevente può rivelare le Informazioni Riservate ricevute ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti per i quali tale comunicazione sia strettamente necessaria al fine del perseguimento dello Scopo, purché gli stessi siano soggetti ad obblighi di riservatezza analoghi a quelli stabiliti dal presente Accordo.

3.3 Il Ricevente potrà rivelare le Informazioni Riservate nei limiti in cui ciò sia richiesto per legge o da una pubblica autorità, purché, se consentito dalla natura del provvedimento, il Ricevente dia al Comunicante tempestiva comunicazione scritta di tale rivelazione richiesta per legge al fine di concedere al Comunicante una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare dei propri diritti ed interessi e in ogni caso di condividere il contenuto di quanto sarà comunicato.

4. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Salvo diverso accordo debitamente sottoscritto dalle Parti, il presente Accordo e le Informazioni Riservate rivelate non conferiscono al Ricevente alcun diritto o licenza in merito a marchi, nomi commerciali, diritti d'autore e brevetti, banche dati, nominativi ed elenchi dei fornitori e dei clienti, che siano posseduti o controllati dal Comunicante, alla sottoscrizione di questo accordo o successivamente.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

5. DISPOSIZIONI GENERALI

5.1 Questo accordo non obbliga alcuna delle Parti a rivelare all'altra proprie Informazioni Riservate. Nessuna delle Parti può assegnare o trasferire a terzi i diritti che acquisisce in base al presente Accordo, né i doveri e le obbligazioni che assume, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte. Questo Accordo può essere modificato solo tramite addendum scritti, sottoscritti da ambe le Parti.

5.2 Il presente Accordo riepiloga tutte le pattuizioni intervenute in tema di scambio di Informazioni Riservate, sostituisce ogni precedente comunicazione, orale o scritta, in materia e prevale su ogni eventuale precedente accordo.

6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo viene regolato dalla legge italiana. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in qualsiasi modo connesse al presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano con l'espressa esclusione di qualunque altro foro alternativo o concorrente.

Milano, il __/__/ 2025

_____
_____
_____

AILATI TECHNOLOGY SRL
Il legale rappresentante
dott. Ciro Di Lanno

_____ _____

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009